

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
DECRETO
DI RETTIFICAZIONE DI ATTI
DI STATO CIVILE

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO, composto dai Signori.

Dott. M. CICCARELLI	PRESIDENTE
Dott. L. VIGONE	GIUDICE
Dott. N. ALOJ	GIUDICE REL.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso presentato da:

██████████ nata a █████ (Albania) il █████, C.F. ██████████, residente in Torino, Via ██████████, con cui chiede la rettifica della trascrizione dell'atto di nascita (atto n.█████ anno 2019 Ufficio III parte II Serie B9 e della trascrizione dell'atto di matrimonio (atto n.█████ anno2017 Ufficio I Parte II Serie C) nella parte in cui risulta attribuito all'istante il cognome █████ in luogo di quello corretto █████, come da certificato di matrimonio allegato (cfr. doc. 4 "Certificato di matrimonio").

Sentita la relazione del Giudice delegato;

Visto il parere del P.M. che nulla oppone;

Osservato che:

- dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (in particolare certificato di matrimonio) risulta provato che la medesima, a seguito del matrimonio con il sig. il signor █████ il 17.03.1984, ha acquistato il cognome dello stesso (come previsto dalla legislazione comune dei due coniugi e con tale cognome è stata conosciuta ed identificata a decorrere da tale data, come risulta dalla documentazione prodotta (carta di identità, codice fiscale, fatture gas/luce, atto di acquisto di immobile)

- in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana, alla ricorrente è stato riconosciuto il cognome originariamente attribuito, secondo la disciplina vigente in Italia;
- pur essendo corretta l'annotazione dell'attribuzione del cognome da nubile, anziché di quello da coniugata, in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana tuttavia va rilevato che il nuovo ordinamento di Stato Civile espressamente prevede il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome da coniugata "se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale" (art. 95, III comma, D.P.R. n. 396/2000),
- nel caso di specie la ricorrente è riconosciuta con il cognome del marito sin dall'epoca del matrimonio, ossia da oltre 30 anni;
- non sussiste ragione, pertanto, per porre limiti al diritto al mantenimento dell'identità della ricorrente conosciuta con il cognome del marito da vari anni, poiché questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale

In ordine alla trascrizione dell'atto di matrimonio (atto n. [REDACTED] anno 2017 Ufficio I Parte II Serie C) rileva che la rettifica richiesta dalla ricorrente non è necessaria in quanto nell'atto medesimo il cognome attuale della ricorrente è già indicato come [REDACTED], ed è specificato che [REDACTED] era il cognome della stessa prima del matrimonio.

P.Q.M.

visti gli artt. 49, 95 e ss. DPR 3 11 2000 n 396

Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Torino di rettificare la **trascrizione dell'atto di nascita** (atto n. [REDACTED] anno 2019 Ufficio III parte II Serie B) facendo constare a mezzo di annotazioni marginali che il cognome della ricorrente è [REDACTED] e non altrimenti.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'ottava sezione civile del Tribunale di Torino in data 18.7.2019 .

IL PRESIDENTE
M. CICCARELLI



Deposito in Cancelleria
L. 11/17/19
CANCELLIERE
Bianca SCHIRRA